



**COMUNE DI CALAMONACI**  
**(Provincia di Agrigento)**  
 Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. 3  
 in data: 09.09.2014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE -  
 SEDUTA PUBBLICA-**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I  
 SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno **duemilaquattordici** addi **nove** del mese di **settembre** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 All'appello risultano:

1 - PERRICONE CALOGERO	P	8 - TUDISCO VINCENZO	P
2 - CAPIZZI FRANCESCA	P	9 - PALMINTERI SERAFINA	P
3 - PALMINTERI GIUSEPPE	P	10 - TORRETTA ADRIANA	A
4 - VINCI ENZA	P	11 - PERRICONE ROSARJO	P
5 - BAIAMONTE GIUSEPPINA	P	12 - FORTE GIOVANNI	P
6 - MONTALBANO VINCENZO	P	13 -	
7 - BRASIELLO ERIKA	A		

Totale presenti 10

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.GIUSEPPE CUNETTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MONTALBANO VINCENZO** assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina scrutatori i Consiglieri : **PALMINTERI S. - PALMINTERI G. - PERRICONE C.-**

Oggetto: Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (tasi)

Il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo numero 267 del 18/08/2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Vista la legge di stabilità 2014 del 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni che istituisce la I.U.C. (Imposta unica comunale) basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso degli immobili (I.M.U.) il secondo da due tributi, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (T.A.R.I.) e il finanziamento dei servizi indivisibili (TASI);

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente statuto Comunale;


Visto ed esaminato lo schema di regolamento;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1- Approvare il Regolamento per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) composto da numero 14 articoli;
- 2- Di Dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1/01/2014.
- 3- Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia del tributo IUC (Imposta unica comunale).
- 4- Di chiedere l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

05/09/2014

Responsabile Settore Finanziario  
(Faq. Vito La Greca)





COMUNE DI CALAMONACI

Provincia di Agrigento

\*\*\*\*\*

Settore Finanziario

Oggetto: Regolamento per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili  
(TASI)

Il Sindaco

L'Assessore

PARERI EX ART. 12 L.R. N. 30/2000

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Procedimento

Il Ragioniere Capo

Attestazione ai sensi dell'art. 55, della legge 142/90 come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n. 23/98.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art. 6, comma II, della legge 15/05/1997, n. 127, che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

Calamonaci, \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo



**COMUNE DI CALAMONACI**  
**Provincia di Agrigento**

\*\*\*\*\*

**IL REVISORE DEI CONTI**

**Vista ed esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:**

**Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili ( tasi).**

Vista ed esaminata la suddetta proposta

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

**Calamonaci, li 05/09/2014**

**Il Revisore Dei Conti**

*Giuseppe Tortolici*  
**(Dott. Giuseppe Tortolici)**

# Regolamento per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)



*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_  
In vigore dal 1° gennaio 2014*

## Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Dichiarazione
- Art. 8 - Versamenti
- Art. 9 - Rimborsi e compensazione
- Art. 10 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 12 - Riscossione coattiva
- Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 14 - Clausola di adeguamento

# Indice

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 - Soggetto attivo**

**Art. 3 - Presupposto impositivo**

**Art. 4 - Soggetti passivi**

**Art. 5 - Base imponibile**

**Art. 6 – Aliquote**

**Art. 7 – Dichiarazione**

**Art. 8 – Versamenti**

**Art. 9 - Rimborsi e compensazione**

**Art. 10 - Attività di controllo e sanzioni**

**Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

**Art. 12 - Riscossione coattiva**

**Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

**Art. 14 - Clausola di adeguamento**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI

## INDIVISIBILI (TASI)

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 3 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. L'aliquota applicata è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione.. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 5 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni previste dalla legge.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

## **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **Art. 7 - Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Art. 8 - Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o bollettino di conto corrente postale secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo del 09 luglio 1997, n. 241.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 ottobre, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base imponibile IMU dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre. La rata di acconto e la rata di saldo, sono versate con riferimento alle aliquote deliberate per l'anno di riferimento.  
Per gli anni successivi i versamenti saranno effettuati in concomitanza con il pagamento dell'imposta IMU nello specifico in data 16/06/ per l'acconto e in data 16/12 per il saldo, fermo restando la possibilità del versamento in unica soluzione in data 16/06.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.



## **Art. 9 - Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

## **Art. 10 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fidejussoria deve essere rilasciata da una compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso che il Comune paga al Tesoriere Comunale per eventuali anticipazioni di cassa. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

## **Art. 12 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.


## **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

## **Art. 14 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Il Responsabile Settore Finanziario  
(Rag. Vito La Chiesa)



## **OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Prima dell'inizio della trattazione dell' 'O.d.g. , i consiglieri di minoranza ( Forte G., Perricone R., Palminteri S. -) chiedono l'inversione dell' 'O.d.g. : trattare il punto n.5 ( Rendiconto Esercizio 2013) al posto del n.3 e far slittare tutti gli altri punti.

### **IL PRESIDENTE**

mette ai voti la proposta .

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti Contrari n. 7 ( Montalbano, Capizzi, Vinci, Baiamonte, Perricone C, Palminteri, Tudisco)

Favorevoli n. 3 ( Palminteri S., Perricone, Forte)

respinge la proposta dei Consiglieri di minoranza per l'inversione dell' O.d.g.

**Il Consigliere Perricone R.** avendo preso atto del disaccordo politico amministrativo del gruppo di maggioranza ( vedi dimissioni del Vice Presidente) propone la sospensione della seduta del Consiglio per dare l'opportunità al gruppo di maggioranza di trovare l'accordo.

La proposta viene respinta a seguito di voto del Consiglio Comunale.

### **IL PRESIDENTE**

**Invita** il Ragioniere a dare lettura della proposta

**A conclusione** i Consiglieri sono invitati ad intervenire.

Il Consigliere Forte ricordando che il gruppo di minoranza ha sempre proposto l'abbassamento delle tasse( vedi dichiarazione della seduta di insediamento).

Lamenta al Presidente del Consiglio la mancata, come promesso, convocazione di riunioni preconsiliari , con il coinvolgimento della minoranza, per trovare le soluzioni più giuste ed eque per i cittadini di Calamonaci.

Nella consapevolezza che la tassa in questione non è invenzione dell'Amministrazione ma un obbligo imposto dal Governo Centrale propone di:

- 1 ) esentare la 1° Casa dall'applicazione della TASI
- 2) esentare dal pagamento i conduttori delle case in affitto che non superano un certo livello ISEE da concordare in Consiglio.

La superiore proposta per non aggravare la situazione economica, già precaria, dei cittadini calamonacesi.

Il Consigliere Tudisco, manifestando un certo disagio a far parte della maggioranza, propone di azzerare la TASI e per non sfiduciare la maggioranza dichiara l'astensione del voto, con la Consigliera Vinci.

Il Consigliere Palminteri G. chiede la sospensione della seduta per dare modo alla maggioranza di discutere le proposte emerse alla luce della dichiarazione del Consigliere Tudisco.

Il Consigliere Perricone R. ribadisce e si dichiara d'accordo con la proposta del Consigliere Forte.

### **IL PRESIDENTE**

#### **Sospende la seduta**

Alla ripresa, alla presenza di tutti i Consiglieri, mette ai voti la proposta del Consigliere Forte :

- 1) Esenzione della TASI 1° Casa
- 2) Esenzione per l'affittuario che non abbia un reddito ISEE superiore ad €5.000,00.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole

#### **DELIBERA**

Di emendare la proposta originaria del seguente modo:

- 1) **Esenzione della TASI alla 1° Casa**
- 2) **Esenzione per l'affittuario se non supera un reddito ISEE di €5.000,00**

#### **A Conclusione**

### **IL PRESIDENTE**

Mette ai voti la proposta originaria con l'emendamento approvato

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti unanimi favorevoli**

#### **DELIBERA**

- 1) - Di approvare il Regolamento per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili ( TASI) composto da numero 14 articoli con la modifica di cui all'emendamento;
- 2)- Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dall'1.01.2014.
- 3)- Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi Le vigenti disposizioni di legge in materia del tributo IUC ( Imposta Unica Comunale).
- 4) – L'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.134,comma 4, del decreto Legislativo 267/2000

